

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Fascicolo Informativo composto da Nota informativa comprensiva del glossario, Condizioni di assicurazione e Scheda di adesione.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione a copertura dei danni propri al veicolo derivanti da eventi diversi dalla Responsabilità Civile Auto, riservata ad autovetture ad uso privato e veicoli commerciali fino a 35 quintali, acquistati con contratto di leasing finanziario erogato da SANTANDER CONSUMER BANK



Che cosa è assicurato?

L'offerta assicurativa si compone di pacchetti di coperture, opzionabili a scelta del cliente, così composti:

- ✓ VAMOS LEASE ENTRY
 - **Garanzie Incendio e Furto solo danno totale**
- ✓ VAMOS LEASE BASE
 - **Garanzie Incendio e Furto danno totale e parziale**
- ✓ VAMOS LEASE CLASSIC:
 - **Garanzie Incendio e Furto danno totale e parziale**
 - **Garanzia Assistenza Furto**
 - **Garanzie Atti vandalici / Eventi naturali**
 - **Garanzia Rottura Cristalli**
- ✓ VAMOS LEASE TOP:
 - **Garanzie Incendio e Furto danno totale e parziale**
 - **Garanzia Assistenza Furto**
 - **Garanzie Atti vandalici / Eventi naturali**
 - **Garanzia Rottura Cristalli**
- ✓ VAMOS LEASE GOLD:
 - **Garanzie Incendio e Furto danno totale e parziale**
 - **Garanzia Assistenza Furto**
 - **Garanzie Atti vandalici / Eventi naturali**
 - **Garanzia Rottura Cristalli**
 - **Garanzia Kasko Completa**



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- ✗ Dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone con lui conviventi
- ✗ Appropriazione indebita
- ✗ Guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte
- ✗ Tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di terrorismo
- ✗ Movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche
- ✗ Danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate

Per il dettaglio completo dei rischi esclusi dall'assicurazione si rimanda alla disciplina prevista dalle Condizioni di Assicurazione per ciascuna garanzia



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti franchigie, scoperti e massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.
- ! Incendio, furto, kasko, garanzie atti vandalici/eventi naturali: l'ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto



Dove vale la copertura?

- ✓ Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e di Andorra.
- ✓ L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della carta verde.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere versato in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative; viene anticipato da Santander Consumer Bank in qualità di contraente e finanziato al cliente da Santander Consumer Bank stessa;
- Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Le coperture decorrono dalle ore 24 del giorno di immatricolazione, o della voltura, o di sottoscrizione del modulo di adesione del secondo finanziamento, fatta salva l'approvazione del finanziamento stesso e hanno validità per il periodo indicato nel contratto/modulo di adesione, che a sua volta, è pari a quello di durata del finanziamento scelto dall'assicurato



Come posso disdire la polizza?

Risoluzione del contratto:

- In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing o del trasferimento dello stesso: su richiesta dell'Assicurato il premio è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura
- In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il premio è rimborsato in funzione delle annualità assicurative intere mancanti alla scadenza della copertura

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Convenzione Santander Vamos Lease

Fascicolo informativo

Modello: AZ0 FIGCO ALLO ARD000 ARD000 01052018 0074

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono + 39 040 7781.111
Fax + 39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri, 1
CF. p. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018 - Società con unico
socio soggetta alla direzione e
coordinamento di Allianz SE - Monaco

Servizio Clienti



NOTA INFORMATIVA

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP (ORA IVASS), MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP (ORA IVASS). IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

A

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Impresa: Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania).

Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).

Recapito telefonico: 800.68.68.68; Sito Internet: www.allianz.it;

Indirizzo di posta elettronica: allianz.spa@pec.allianz.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

B

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Per ogni singolo veicolo le garanzie decorrono dalle ore 24 del giorno di erogazione della locazione finanziaria ed hanno durata pari a quella indicata da parte dell'Assicurato nel modulo di adesione; peraltro, la copertura assicurativa non è efficace nel periodo intercorrente tra la decorrenza delle garanzie e la materiale consegna del veicolo all'aderente, aderente-assicurato o assicurato (c.d. periodo di pre-consegna del veicolo).

Al termine della durata delle coperture assicurative la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza.

Per maggiore dettaglio si rinvia all'articolo 3 – "Decorrenza e durata delle garanzie" della sezione "Norme generali" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA – termini e modalità per l'esercizio della disdetta

La polizza ha durata annuale o pluriennale, non prevede tacito rinnovo e, pertanto, non è prevista disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Coperture assicurative offerte

"Incendio totale"

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine, purchè costituiscano perdita totale.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione incendio e furto" della sezione "Incendio e furto" previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

“Incendio totale e parziale”

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine.

Per maggior dettaglio si rinvia *all'articolo 1 “Oggetto dell'assicurazione incendio e furto”* della sezione *“Incendio e furto”* previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

“Furto totale”

Copre la sola perdita totale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati.

E' prevista l'applicazione di franchigia e/o di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia *all'articolo 1 “Oggetto dell'assicurazione incendio e furto”* della sezione *“Incendio e furto”* previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

“Furto totale e parziale”

Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati.

E' prevista l'applicazione di franchigia e/o di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia *all'articolo 1 “Oggetto dell'assicurazione incendio e furto”* della sezione *“Incendio e furto”* previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

“Assistenza furto”

E' un servizio prestato dalla società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l.

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato. L'assicurato può richiedere un'autovettura sostitutiva e il disbrigo nelle pratiche relative al furto da parte della Centrale Operativa, in nome e per conto dell'assicurato.

Per maggior dettaglio si rinvia *all'articolo 1 “Oggetto dell'assicurazione Assistenza furto”* della sezione *“Assistenza furto”* previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

“Atti vandalici”

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di vandalismo e/o danneggiamento volontario.

E' prevista l'applicazione di franchigia e/o di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia *all'articolo 1 “Oggetto dell'assicurazione atti vandalici e/o danneggiamento volontario”* della sezione *“Atti vandalici ed eventi naturali”* prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

“Eventi naturali”

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni.

E' prevista l'applicazione di franchigia e/o di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia *all'articolo 1 “Oggetto dell'assicurazione atti vandalici ed eventi naturali”* della sezione *“Atti vandalici ed eventi naturali”* prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

“Rottura cristalli”

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

E' prevista l'applicazione di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia *all'articolo 1 “Oggetto dell'assicurazione rottura cristalli”* della sezione *“Rottura cristalli”* prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

“Kasko limitata a collisione”

Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato.

E' prevista l'applicazione di franchigia e/o di scoperto.

Per maggior dettaglio si rinvia *all'articolo 1 “Oggetto dell'assicurazione kasko limitata collisione”* della sezione *“Kasko limitata collisione”* prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

"Kasko completa"

Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto, ribaltamento o collisione con altro veicolo.

E' prevista l'applicazione di franchigia e/o di scoperto.

Per maggior dettaglio si *rinvia all'articolo 1 "Oggetto della garanzia"* della sezione "Kasko completa" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

VAMOS LEASE ENTRY

Garanzie: Incendio/Furto danno totale

VAMOS LEASE BASE

Garanzie: Incendio/Furto danno totale e parziale

VAMOS LEASE CLASSIC

Garanzie: Incendio/Furto danno totale e parziale
Assistenza Furto
Atti vandalici
Eventi naturali
Rottura cristalli

VAMOS LEASE TOP

Garanzie: Incendio/Furto danno totale e parziale
Assistenza Furto
Atti vandalici
Eventi naturali
Rottura cristalli
Kasko limitata collisione

VAMOS LEASE GOLD

Garanzie: Incendio/Furto danno totale e parziale
Assistenza Furto
Atti vandalici
Eventi naturali
Rottura cristalli
Kasko completa

AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell'articolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato "esclusioni" cui si rinvia per la relativa consultazione.

AVVERTENZA – franchigie, scoperti e massimali

Le coperture sono prestate con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.

Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli 4 "*Scoperti e franchigie*" della sezione "*Norme comuni alle garanzie incendio/furto, atti vandalici ed eventi naturali, cristalli, kasko limitata collisione e kasko completa*" delle Condizioni di Assicurazione.

Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo:

1) Franchigia (garanzia kasko limitata a collisione autovetture, no carrozzerie convenzionate):

- ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (pari a € 1.000) con il minimo di € 700
- importo liquidato al netto della franchigia € 9.000

2) **Franchigia** (garanzia kasko completa veicoli commerciali fino a 35 q.li., no carrozzerie convenzionate):

- ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (pari a € 1.000) con il minimo di € 1.400
- importo liquidato al netto della franchigia € 8.600

3) **Scoperto** (garanzia furto totale e parziale autovetture, no carrozzerie convenzionate):

- ammontare del danno € 2.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (pari a € 200) con il minimo di € 500
- importo liquidato al netto dello scoperto € 1.500

4) **Massimale** (rottura cristalli)

- ammontare del danno € 450
- limite massimo all'indennizzo € 400
- scoperto contrattuale 20% del danno (pari a € 90)
- importo liquidato al netto dello scoperto € 360

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità

AVVERTENZA: il medesimo articolo delle condizioni di assicurazione – richiamato integralmente anche al successivo punto 5 - disciplina due fattispecie diverse.

Nel presente punto 4 viene trattata la parte relativa alle "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

Se il contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e del Codice Civile.

Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 9 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio- aggravamento del rischio" della sezione *Norme generali* prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA: il medesimo articolo delle condizioni di assicurazione – richiamato integralmente anche al precedente punto 4 - disciplina due fattispecie diverse.

Nel presente punto 5 viene trattata la parte relativa all'"Aggravamento del rischio".

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 9 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio" della sezione *Norme generali* prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto tenendo altresì conto del fatto che la data di decorrenza del contratto può non coincidere con la data in cui lo stesso diviene efficace.

Si invita a prestare particolare attenzione a quanto previsto dalla precedente sezione "B" – informazioni sul contratto: "la copertura assicurativa non è efficace nel periodo intercorrente tra la decorrenza delle garanzie e la materiale consegna del veicolo al locatario assicurato (c.d. periodo di pre-consegna del veicolo)".

Il premio deve essere versato da parte del contraente Santander Consumer Bank S.p.A. in nome e per conto dell'assicurato/locatario in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative.

Il **locatario assicurato** rimborsa a Santander Consumer Bank il premio da quest'ultima anticipato, versando mensilmente un importo corrispondente alla frazione di premio risultante dalla divisione del premio totale, comprensivo di imposte, per il numero di mesi che costituiscono la durata del contratto di finanziamento.

La frazione di premio mensilmente corrisposta dal locatario/assicurato è: $\llcorner\llcorner\text{premio totale}\llcorner\llcorner \text{diviso } \llcorner\llcorner\text{mesi copertura}\llcorner\llcorner = \llcorner\llcorner\text{frazione}\llcorner\llcorner$.

Composizione del premio:

- provvigioni di intermediazione pari al 27,3% del premio

Esempio

- Premio unico anticipato finito - € 1.135,00
- Premio unico anticipato imponibile - € 1.000,00 (al netto delle imposte)
- provvigioni di intermediazione – € 310,00

AVVERTENZA: nel caso di estinzione anticipata della locazione finanziaria, la Compagnia restituirà a Santander Consumer Bank S.p.A. la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Per maggior dettaglio si rinvia all'*articolo 6 "Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio"* della sezione "*Norme generali*" prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regola anche il caso di cessazione del rischio senza estinzione anticipata della locazione finanziaria.

7. Rivalse

Le garanzie di cui alla presente Nota Informativa non prevedono l'applicazione di rivalse nei confronti dell'utilizzatore assicurato.

8. Facoltà di recesso

In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa.

L'impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa entro il termine di 60 giorni calcolati a partire dalla conclusione dell'annualità assicurativa in corso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza indicata nella scheda di adesione.

Esempio:

contratto valido da 1.1.2015 a 1.1.2019

comunicazione di recesso 30.6 2017

Il recesso diviene operativo da 1.1.2018 e l'impresa restituisce il premio pagato e non goduto (1.1.2018-1.1.2019) entro 60 giorni a partire da 1.1.2018.

9. Beneficiari della prestazione assicurativa

Salvo il caso in cui venga resa operante la clausola di vincolo (art. 10.1), la Contraente indica l'assicurato/locatario quale beneficiario delle prestazioni liquidate in base alla/e garanzia/e sottoscritte.

10. Divieto di cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'impresa.

Il predetto consenso si intende già prestato, nel caso di danno parziale, solo quando la riparazione del veicolo sia affidata ad un centro convenzionato Allianz S.p.A. (vedi elenco riparatori convenzionati sul sito www.allianz.it).

10.1 Clausola di vincolo

Il veicolo assicurato è utilizzato dal locatario in forza di un contratto di locazione finanziaria (leasing) e, in conseguenza di ciò, è previsto che – in caso di sinistro indennizzabile - quanto dovuto secondo le condizioni di polizza venga liquidato direttamente alla stessa società di leasing che ne è la proprietaria o, a determinate condizioni, all'utilizzatore, alla rete di riparatori convenzionati con Allianz S.p.A. o al riparatore a ciò autorizzato.

Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 14 "Vincolo a favore di società di leasing" della sezione "Norme generali".

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni (art. 2952 del codice civile).

12. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

13. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile è quello italiano. L' imposta applicata al premio garanzie Corpi Veicoli Terrestri è indicata nel modulo di adesione.



INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

I sinistri devono essere denunciati in ogni caso entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. Nei casi di furto il termine si intende ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

L'Assicurato deve inoltrare denuncia scritta specificando la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni ad Allianz - Customer Service piazza Velasca 7/9 – 20122 Milano, oppure inviando la denuncia:

- via email all'indirizzo denuncia.callcenter@allianz.it
- via fax al numero 02.5737.1287.

L'Assicurato dovrà astenersi inoltre, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

A seguito della denuncia devono essere fatti pervenire tempestivamente, e con raccomandata A/R all'Impresa Allianz – Back Office Corporate - Piazza Velasca 7/9 20122 Milano i **documenti previsti dall'art 2 della sezione NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO FURTO, ATTI VANDALICI E EVENTI NATURALI, CRISTALLI, KASKO LIMITATA A COLLISIONE E KASKO COMPLETA** delle Condizioni di Assicurazione

Relativamente alle garanzie ed ai servizi di assistenza, gli stessi sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno (marchio commerciale "Allianz Global Assistance").

Si ricorda che il termine entro il quale si prescrivono i diritti derivanti dal contratto di assicurazione è di due anni.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano – Indirizzo e.mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'**IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Fax 06.42133206 – e-mail tutela.consumatore@pec.ivass.it**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "*Per il Consumatore - Come presentare un reclamo*".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.


Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
- **Conciliazione paritetica**: le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.
Leonardo Felician Andrea Costa





Pagina lasciata intenzionalmente vuota

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: l'utilizzatore/locatario delle autovetture o veicoli commerciali concessi in locazione finanziaria dalla Contraente Santander Consumer Bank S.p.A. In qualità di intermediario finanziario iscritto alla sez. D del rui (vedi beneficiario);

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Beneficiario: titolare dei diritti derivanti dalla copertura assicurativa (assicurato/locatario).

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Locatario: la persona fisica o giuridica titolare della locazione finanziaria (utilizzatore).

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.



Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Utilizzatore: colui che ha la disponibilità del veicolo avendo sottoscritto un contratto di leasing finanziario.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Veicolo nuovo: veicolo di prima immatricolazione o con passaggio di proprietà entro 12 mesi dalla stessa anche se avvenuta all'estero.

Vincolo (clausola di): clausola che indica i casi in cui varia il soggetto beneficiario della prestazione assicurativa (vedi: assicurato e/o beneficiario).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME GENERALI

Articolo 1 – Convenzione Santander Consumer Bank S.p.A.

Il presente contratto è riservato ad autovetture ad uso privato e veicoli commerciali fino a 35 q.li, acquisiti mediante contratto di leasing finanziario stipulato con santander consumer bank s.p.a.

Sono esclusi dalla garanzia:

- veicoli di tipologia diversa da quella sopraindicata (esempio: veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico);
- veicoli usati (diversi da quelli definiti in glossario come nuovi).

Articolo 2 – Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario:

1. stipulare contratto di leasing finanziario con **Santander Consumer Bank S.p.A.**;
2. sottoscrivere la scheda di adesione alle coperture assicurative offerte dalla convenzione **Santander Consumer Bank S.p.A.**;
3. pagare il premio assicurativo.

Articolo 3 – Decorrenza e durata delle garanzie

Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 del giorno di erogazione della locazione finanziaria tenendo altresì conto del fatto che la data di decorrenza del contratto può non coincidere con la data in cui lo stesso diviene efficace ed hanno durata pari a quella indicata da parte dell'assicurato nel modulo di adesione; viene in ogni caso escluso il periodo di pre-consegna del veicolo.

Si invita a prestare particolare attenzione a quanto previsto dalla precedente sezione "B" – informazioni sul contratto: **"la copertura assicurativa non è efficace nel periodo intercorrente tra la decorrenza delle garanzie e la materiale consegna del veicolo all'aderente, aderente-assicurato o assicurato (c.d. periodo di pre-consegna del veicolo)".**

Al termine della durata delle coperture assicurative la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza.

Nel corso della sua validità la polizza non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.

Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

Articolo 4 – Pagamento del premio

Il premio è corrisposto anticipatamente da Santander Consumer Bank S.p.A. in un'unica soluzione, per tutta la durata della copertura, mediante bonifico bancario.

Il locatario assicurato rimborsa a Santander Consumer Bank S.p.A. il premio da quest'ultima anticipato, versando mensilmente un importo corrispondente alla frazione di premio risultante dalla divisione del premio totale – comprensivo di imposte – per il numero di mesi che costituiscono la durata del contratto di locazione finanziaria.

Articolo 5 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – cessazione del rischio

a) L'estinzione anticipata della locazione finanziaria determina la risoluzione del contratto assicurativo.

In questo caso è necessario ricevere conferma da Santander Consumer Bank S.p.A. dell'estinzione della locazione finanziaria. Il contratto è risolto dalla data di estinzione (intesa quale data di registrazione del pagamento dell'importo residuo della locazione finanziaria); l'Impresa rimborsa a Santander Consumer Bank S.p.A. il premio netto residuo in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

b) In caso di demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto della locazione finanziaria, si determina la cessazione del rischio.

In questo caso l'Assicurato contatterà il n° verde **800 182 012** e, con le modalità che gli verranno indicate, dovrà consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, o dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; l'Impresa rimborsa il premio netto residuo con le seguenti modalità:

sinistro con danno totale relativo alle garanzie incendio, furto, eventi naturali, eventi sociopolitici o kasko:

- restituzione del premio della garanzia interessata dal sinistro: il rimborso riguarda la parte di premio netto non goduta a decorrere dall'annualità assicurativa successiva alla data del sinistro totale (esempio: durata contratto 30.6.2013 – 30.6.2015 sinistro avvenuto/denunciato al 30.4.2014, viene rimborsato il premio netto relativo all'anno assicurativo compreso fra il 30.6.2014 ed il 30.6.2015);
- restituzione del premio relativo alle altre garanzie: il premio netto è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Altri casi:

Il premio netto è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Articolo 6 – Cessione del contratto

In caso di subentro di un nuovo locatario nel contratto di leasing, la Contraente è tenuta a comunicarne sollecitamente gli estremi alla Compagnia.

Il rapporto contrattuale relativo alle garanzie assicurative connesse al contratto di leasing ceduto prosegue e viene reso valido in capo al nuovo locatario, dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione del modulo di adesione al programma assicurativo.

La Compagnia ne dà conferma scritta al subentrante.

Articolo 7 – Facoltà di recesso

In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa.

L'impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa entro il termine di 60 giorni calcolati a partire dalla conclusione dell'annualità assicurativa in corso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza indicata nella scheda di polizza.

Articolo 8 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 9 - Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra e della Croazia.

Articolo 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio

Se alla stipulazione del contratto, si rendono dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente si omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.

Articolo 11 - Beneficiari delle prestazioni assicurative

La Contraente indica l'assicurato/locatario quale beneficiario delle prestazioni liquidate in base alla/e garanzia/e sottoscritte.

Articolo 12 – Divieto di cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'impresa.

Il predetto consenso si intende già prestato, nel caso di danno parziale, solo quando la riparazione del veicolo sia affidata ad un centro convenzionato Allianz S.p.A. (vedi elenco riparatori convenzionati sul sito www.allianz.it).

Quanto sopra salvi gli effetti del successivo articolo 14.

Articolo 13 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Articolo 14 – Vincolo a favore di Società di leasing

Allianz S.p.A. si impegna, per tutta la durata del presente contratto di assicurazione, verso SCB leasing:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso di SCB stessa;
- a comunicare a SCB ogni sinistro in cui è stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia.

Resta inteso che, in caso di **sinistro indennizzabile** che abbia colpito una o più delle garanzie sottoscritte nel modulo di adesione e causato un:

1. **danno parziale**, l'importo da liquidare sarà corrisposto ad uno dei seguenti soggetti:

- a. utilizzatore (o locatario)
- b. riparatore convenzionato con Allianz S.p.A. (circuiti carrozzeria Amica, vedi elenco su sito www.allianz.it)
- c. al riparatore a ciò autorizzato

purchè la riparazione sia comprovata da idonea documentazione fiscalmente rilevante accompagnata – nei casi in cui l'indennizzo debba essere versato al riparatore - dalla delega rilasciata dall' utilizzatore (o locatario) cui sia allegata copia di un valido documento di identità di quest'ultimo o di un suo legale rappresentante.

La firma di quietanza dell'utilizzatore (o locatario) oppure quella del delegato ha effetti liberatori nei confronti di Allianz S.p.A. anche per quanto riguarda l'incasso.

Avvertenza: resta a carico del locatario l'importo relativo allo scoperto contrattuale od alla franchigia eventualmente applicati.

2. **danno totale** (così come definito dalle CGA), l'importo da liquidare **detratti scoperto contrattuale o franchigia eventualmente applicati** sarà corrisposto a SCB, proprietaria di detto veicolo

È facoltà di SCB indicare il locatario quale delegato ad incassare l'indennizzo ed a rilasciare valida quietanza.

Articolo 15 - Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Articolo 16 - Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile è quello italiano.

L'imposta applicata al premio garanzie corpi veicoli terrestri è indicata nel modulo di adesione.

Articolo 17 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

INCENDIO E FURTO

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione incendio e furto

L'impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'impresa presta le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio e ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

a) INCENDIO TOTALE

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine, purchè costituiscano perdita totale così come definita dall'articolo 3 – "Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno" della sezione "Norme comuni alle garanzie incendio/furto, atti vandalici ed eventi naturali, cristalli, kasko limitata collisione ed kasko completa" delle Condizioni di Assicurazione

Se compresi nel valore veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;

- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefon, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili - fornite e installate, dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

Sono anche indennizzabili:

- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le forze dell'ordine, risse;
- **entro il limite massimo di € 200.000 per sinistro** i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione, o sia oggetto di operazioni di carico e scarico.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario.

b) INCENDIO

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido o metano - e/o di azione del fulmine.

Se compresi nel valore veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefon, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili - fornite e installate, dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

Sono anche indennizzabili:

- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le forze dell'ordine, risse;
- **entro il limite massimo di € 200.000 per sinistro** i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione, o sia oggetto di operazioni di carico e scarico.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario.

c) FURTO TOTALE

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal successivo articolo 4 - "Scoperti e franchigie della sezione "Norme comuni alle garanzie incendio/furto, atti vandalici ed eventi naturali, cristalli, kasko limitata collisione e kasko completa" delle Condizioni di Assicurazione la sola perdita totale del veicolo.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefon, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili - fornite e installate, dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

Purché costituiscano perdita totale, così come definita dall'articolo 3 - "Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno" della sezione "Norme comuni alle garanzie incendio/furto, atti vandalici ed eventi naturali, cristalli, kasko limitata collisione e kasko completa" delle Condizioni di Assicurazione, sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici ed elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario.

d) FURTO TOTALE E PARZIALE

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal successivo *dall'articolo 4* - "Scoperti e franchigie della sezione "Norme comuni alle garanzie incendio/furto, atti vandalici ed eventi naturali, cristalli, kasko limitata collisione e kasko completa" delle Condizioni di Assicurazione la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefon, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili - fornite e installate, dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici ed elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario.

Articolo 2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave dell'assicurato** (quale è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali), delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- **appropriazione indebita;**
- **partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;**
- **semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);**
- **sinistri derivanti da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore.**

Articolo 3 - Ritrovamento del veicolo rubato

L'Assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l'Impresa (al numero telefonico 02/72167211).

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto dall'articolo 16 Oggetto dell'assicurazione incendio e furto;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato ha facoltà di scegliere se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite l'Impresa
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo all'Impresa (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'impresa rimborserà contestualmente il danno determinato come indicato all' **articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione incendio e furto**).

ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione atti vandalici ed eventi naturali

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani che generino raffiche di vento ad almeno 90 km orari;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

In caso di sinistro **rimane a carico dell'assicurato** lo scoperto previsto dal successivo articolo 4 – “Scoperti e franchigie della sezione “Norme comuni alle garanzie incendio/furto, atti vandalici ed eventi naturali, cristalli, kasko limitata collisione e kasko completa” delle Condizioni di Assicurazione

Articolo 2 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione atti vandalici ed eventi naturali

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo;**
- **sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- **allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;**
- **danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;**
- **danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

ROTTURA CRISTALLI

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione rottura cristalli

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, **esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di **€ 400,00** per evento.

E' previsto uno scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.

Se l'assicurato opta per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori cristalli convenzionati con l'Impresa, l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:

- riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto
- sostituzione del/dei cristallo/i:
 - **nessuno scoperto** a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati
 - **applicazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno** se la sostituzione – non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati – sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

Modalità del servizio

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei riparatori di cristalli convenzionati con l'impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato come da indicazione contenute nell'art. 2 delle Norme comuni alle garanzie incendio furto, atti vandalici e eventi naturali, cristalli, kasko limitata a collisione e kasko completa.

Articolo 2 – Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

KASKO LIMITATA COLLISIONE

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione kasko limitata collisione

L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato.

In ogni caso, l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione della franchigia/scoperto di cui al successivo articolo "Scoperti e franchigie".

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Articolo 2- Esclusioni riguardanti l'assicurazione kasko limitata collisione

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di vandalismo e/o danneggiamento;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente;
- circolazione del veicolo ad opera di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

KASKO COMPLETA

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di urto:

- contro ostacoli fissi;
- di ribaltamento;
- di uscita di strada;
- collisione con altri veicoli o con animali.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione della franchigia e dello scoperto riportati nella stessa.

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Articolo 2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;

- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO FURTO, ATTI VANDALICI E EVENTI NATURALI, CRISTALLI, KASKO LIMITATA A COLLISIONE E KASKO COMPLETA

Articolo 1 - Determinazione del valore assicurato

Alla stipula della polizza, il valore iniziale assicurato è determinato in base alla fattura di acquisto del veicolo stesso.

Articolo 2 - Denuncia di sinistro e adempimenti

I sinistri devono essere denunciati in ogni caso entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. Nei casi di furto il termine si intende ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

L'Assicurato deve inoltrare denuncia scritta a:

- Allianz - Customer Service piazza Velasca 7/9 – 20122 Milano

oppure

- via email all'indirizzo denuncia.callcenter@allianz.it,

- via fax al numero 02.5737.1287

specificando la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni.

L'Assicurato dovrà astenersi inoltre, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima della verifica dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

A seguito della denuncia devono essere fatti pervenire tempestivamente, e con raccomandata A/R all'Impresa Allianz – Back Office Corporate - Piazza Velasca 7/9 20122 Milano:

- per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina o danneggiamenti del veicolo assicurato a seguito di atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
- Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana. Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa.

In caso di furto totale o rapina, ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si verificato il sinistro, se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana;
- originale della Carta di circolazione, se disponibile;
- ove la Carta di Circolazione non fosse disponibile, Certificato Cronologico del P.R.A. con annotata la perdita di possesso o la cessazione della circolazione;
- originale del Certificato di Proprietà con annotata la Perdita di possesso;
- dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell'I.V.A.;
- copia fattura d'acquisto dell'autovettura;
- procura speciale a vendere Notarile
- conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero di canoni pagati alla data del furto;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo;
- eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione
- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato).

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.

Qualora, a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'art. 642 del codice penale (Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Avvertenza

Per i danni parziali e totali la raccolta dei documenti e la trattazione del danno successiva all'apertura del sinistro verrà svolta esclusivamente da Allianz S.p.A. presso il POLO AUTO DI MILANO – BACK OFFICE CORPORATE.

Numeri utili:

Servizio Clienti 800 686868

Polo Auto di Milano 02 72167211

Articolo 3 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
- **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture (e veicoli equiparati ad uso privato) ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture (e veicoli equiparati uso privato) ed i veicoli ad uso promiscuo:

- ❑ **in caso di perdita totale**, il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento eventualmente maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi se compresi nel valore assicurato.

Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Giallo.

In caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), il valore del veicolo viene determinato in base a quanto definito nell'articolo 27 "Determinazione del valore assicurato" e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;

- ❑ **in caso di danno parziale**, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 4 - Scoperti e franchigie

Fatto salvo quanto previsto dalle singole garanzie il presente contratto opera con l'applicazione dei seguenti scoperti:

INCENDIO - DANNO TOTALE/PARZIALE

La liquidazione verrà effettuata senza l'applicazione di scoperti e o franchigie.

FURTO - DANNO TOTALE/PARZIALE

Per Autovetture e Veicoli Commerciali fino a 35q rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del:

- 20% dell'ammontare del danno con il minimo di € 500 per residenti nelle province di BA, BT, FG, NA;
- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 500 per residenti nelle restanti province;

Nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate verranno applicati i seguenti scoperti:

- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 250 per residenti nelle province di BA, BT, FG, NA;
- 5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 250 per residenti nelle restanti province;

ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

Per Autovetture e Veicoli Commerciali fino a 35q rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del:

- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 500 (5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 250 nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate)

KASKO LIMITATA COLLISIONE

Per Autovetture rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del:

- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 700 (5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 350 nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate)

Per Veicoli Commerciali fino a 35q rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del:

- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 1.400 (5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 700 nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate)

KASKO COMPLETA

Per Autovetture rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del:

- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 700 (5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 350 nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate)

Per Veicoli Commerciali fino a 35q rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del:

- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 1.400 (5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 700 nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate)

ROTTURA CRISTALLI

Per Autovetture e Veicoli Commerciali fino a 35q rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del 20% dell'ammontare del danno.

Limite massimo di indennizzo di € 400 per evento.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

ASSISTENZA FURTO

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione assistenza furto

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

a. Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato.

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata comunque non superiore a 2.000 cc, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti e che il conducente sia abilitato alla guida. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

b. Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi relativi al veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo, la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi Mondial Assistance a richiedere i documenti;
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla pubblica autorità.

c. Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo assicurato in caso di viaggio **al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato**. La Società rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, **fino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo**. Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

Articolo 2 – Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

1. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
2. Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:
 - guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
 - terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - dolo dell'Assicurato;
 - abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
 - suicidio o tentato suicidio.
3. Sono inoltre escluse:
 - le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
 - le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.
4. Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Articolo 3 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa l'Assicurato deve comunicare tramite:

Linea Verde	800 686 868
Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 26 609 133
Fax	+39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l., dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Piazzale Lodi 3

Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

In particolare i dati suddetti sono utilizzati per fornirLe i servizi assicurativi da Lei acquistati contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria di Santander Consumer Bank. Tali soggetti, pertanto, conoscono e trattano necessariamente i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine, le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano come precisato nel presente documento.

Allianz S.p.A. (di seguito anche "**Società**") deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I Suoi dati personali saranno trattati da Allianz S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento.

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è:

- Allianz S.p.A. con sede legale in Trieste, Largo Ugo Ineri 1, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito internet www.allianz.it, utilizzando l'apposito modulo.

che definisce le modalità e le finalità del trattamento dei suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel documento il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo:

- ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.za Tre Torri, 3 – Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto;

presso la quale sono disponibili anche la lista dei responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all'indirizzo email dpo.allianz@allianz.it

1.a) Dati registrati da terzi a cui Allianz ha accesso per i contratti con installazione del dispositivo satellitare

La informiamo inoltre in particolare che, per i prodotti con impianto satellitare i dati sul monitoraggio del veicolo rilevati e conservati in memoria dal dispositivo satellitare sono utilizzati da Allianz S.p.A., che sotto questo aspetto opera come titolare autonomo, per trattamenti connessi all'attività assicurativa ed in particolare per la gestione dei sinistri, per il riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida, per lo svolgimento di attività di antifrode e la predisposizione di idonee tariffe.

2. Categorie di dati raccolti

La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano Lei e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto siano strumentali e/o utili alla gestione del rapporto assicurativo e/o all'adempimento di prestazioni ad esso strumentali o connesse.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- dati anagrafici,
- **dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento**
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger)

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali Allianz S.p.A. ha accesso e che utilizza **per la sola gestione delle garanzie con installazione del dispositivo satellitare:**

- **i percorsi del veicolo**, intendendosi per tali le percorrenze complessive, **il tipo di strada utilizzata** – urbana extraurbana e autostrada – **il momento di percorrenza** – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
- **la geolocalizzazione** del veicolo in caso di furto totale o rapina;
- **la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo;**
- **velocità ed eccessi di velocità rispetto a limiti;**
- **lo stile di guida;**
- **superamento di soglie preimpostate,**
- **la direzione di marcia,**
- **report relativo ad un evento, con indicazione di data e orario della rilevazione.**

Inoltre, in caso di sinistro oppure di **impatto** riscontrato dal dispositivo satellitare, Allianz S.p.A. ha diritto di conoscere e di entrare in possesso di tutti i dati in tal senso registrati al momento dell'evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive al momento (= ora) della segnalazione dell'impatto rilevato, o a quello contenuto nella relativa denuncia, o richiesta danni.

Per i casi di **furto, rapina o sinistro collegato ad eventi atmosferici**, Allianz S.p.A. può conoscere la **geolocalizzazione** in ordine alle percorrenze del veicolo dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dati antecedente l'evento.

3. Finalità del trattamento

In base al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi offerti.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., dall'Agente, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- a. **dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo**, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto; in particolare per la gestione dei sinistri, per il riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida, per lo svolgimento di attività di antifrode e la predisposizione di idonee tariffe;
- b. ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- c. **adempiere alla normativa** vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento al **terrorismo**, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, etc.
- d. I Suoi dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per verifiche precontrattuali e per finalità di antifrode. I Suoi dati potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, e comunque nel rispetto del periodo di conservazione dei dati indicato al successivo capitolo 9, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a) Altre finalità

- a. Per emettere la polizza richiesta e per la sua gestione, nonché per l'erogazione dei servizi ad essa strumentali, laddove previsti, (es.: finanziamenti e/o locazioni finanziarie) potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell'interessato ottenuti mediante accesso ai Sic-Sistemi di informazioni creditizie, archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all'alimentazione di tali archivi. Queste informazioni saranno consultate per verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio, saranno conservate presso di noi e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz SE.
- b. Valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi in base alle sue esigenze assicurative.

3.c) Base giuridica del Trattamento

Tenuto conto che Allianz ha previsto di chiederle il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione del contratto o per l'eventuale instaurazione del rapporto assicurativo. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

3.d) Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

Premesso che il **consenso** al trattamento dei Suoi dati è **facoltativo**, preme precisarLe che, **in caso di Suo rifiuto**, Allianz si vedrà costretta a non poter procedere con l'erogazione dei servizi e dei prodotti sopra indicati in tutto in parte, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati da lei forniti per l'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'interessato stesso.

Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come, ad esempio, nel caso di perizie mediche, questionari sanitari e anamnestici ed altra documentazione medica necessaria per la sottoscrizione delle polizze o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

4. Utilizzo dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi promozionali

Qualora Lei vi acconsenta i Suoi dati personali **non sensibili** saranno utilizzati per:

- a. realizzare **ricerche di mercato, indagini statistiche, analisi della qualità dei servizi** ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni con lo scopo di capire quali sono i **Suoi veri bisogni, opinioni ed esigenze**; ciò tramite un'*attività di profilazione individuale o aggregata per l'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, l'elaborazione di statistiche sulle stesse o la valutazione del grado di soddisfazione rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti al fine di migliorare i servizi assicurativi e offrire prodotti rispondenti alle esigenze individuate.*
- b. comunicarle novità ed **opportunità promozionali di prodotti e/o servizi**.

Solo in caso di Suo consenso, potremo procedere, nell'ambito del processo di **profilazione** del cliente, con **modalità automatizzate all'analisi dei dati** relativi ai Suoi interessi e delle Sue necessità al fine esclusivo di offrirle prodotti, servizi, **vantaggi e sconti** coerenti col Suo profilo, le Sue necessità ed adeguati ai Suoi effettivi bisogni.

Partecipazione di soggetti terzi.

Tali attività potranno essere realizzate dalla nostra Società e dai suoi agenti, intermediari e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate e potranno riguardare Allianz S.p.A., le Società del Gruppo Allianz S.p.A. e le Società del Gruppo Allianz SE e Società terze partner di Allianz S.p.A., nonché soggetti del settore assicurativo/finanziario/commerciale con i quali l'Agente intrattiene o tratterà rapporti di reciproca collaborazione.

Possibilità di rifiuto e revoca per il trattamento dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi commerciali.

Le chiediamo di leggere attentamente le richieste di consenso e di barrare con una croce la Sua scelta precisando che il **Suo consenso è del tutto facoltativo** ed il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura del prodotto o del servizio da Lei richiesto.

Il presente consenso promo-commerciale **può essere revocato liberamente**, con conseguente cessazione della legittimità del trattamento dopo tre giorni dalla ricezione della revoca; fino alla revoca il presente consenso resterà efficace.

5. Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste e, qualora vi acconsenta, per i suddetti scopi di marketing, anche mediante l'uso della **posta cartacea**, di chiamate tramite **operatore**, del **fax**, del **telefono** anche cellulare, della posta elettronica, degli **SMS**, tablet, smartphone, ipad, applicazioni per dispositivi mobili e smartphone (**APP**) o di altre tecniche di **comunicazione a distanza**, di strumenti telematici, automatizzati ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

6. Destinatari dei dati personali. Chi potrà accedere ai Suoi dati

- a. Per taluni servizi, utilizziamo **soggetti di nostra fiducia** che svolgono per nostro conto compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono **nostri diretti collaboratori** e svolgono la funzione del **"responsabile"** o di soggetti autorizzati al trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti **"titolari"** del trattamento.
- a. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, concessionari di autoveicoli, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, installatori dell'impianto satellitare, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, nonché delle società incaricate da Allianz della prestazione dei servizi di firma elettronica e conservazione del relativo documento elettronico.
- b. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa anticiclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

6.a) Possibili ulteriori destinatari dei dati personali

Per tali finalità, inoltre, i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), Santander Consumer Bank, Concessionario di autoveicoli presso il quale ha acquistato il veicolo finanziato o in locazione finanziaria, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

7. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet di Allianz. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurarLe una adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Allianz S.p.A. – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.zza Tre Torri 3, - Milano, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Allianz garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

Allianz non trasferirà in alcun caso i Suoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

8. I Suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l'elenco specifico dei suoi diritti in relazione al trattamento dei suoi dati.

Lei potrà:

1. accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il Suo consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;

5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
7. ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

8.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, Lei ha, anche, **il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.**

La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo di consenso,

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi:

- ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.za Tre Torri 3 –Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.